

LE PERSONE GIURIDICHE: GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

1. DEFINIZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nell'ordinamento italiano di diritto privato la personalità giuridica è attribuita agli enti ecclesiastici o a quelli confessionali, cioè le articolazioni giuridiche attraverso cui le confessioni religiose agiscono e che ne rappresentano la struttura istituzionale.

Per quanto concerne i rapporti tra **Stato italiano e la Chiesa cattolica** tale disciplina rappresenta la materia più composita ed ampiamente trattata. Oltre all'art. 7 dell'Accordo (L. 121/1985), vi è anche la parte relativa alla L. 222/1985.

Analoga rilevanza giuridica è riconosciuta alle Intese stipulate tra Stato e **confessioni religiose diverse da quella cattolica**. Tale rilevanza giuridica (che qualifica gli enti confessionali come *enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*) rappresenta una forma di tutela giuridica dell'autonomia organizzativa e delle peculiarità delle singole confessioni religiose.

Il quadro giuridico di riferimento in materia di enti confessionali oltre che sulla base del sistema pattizio, si sostanzia nella L. 1159/1929, circa i culti ammessi per gli enti delle confessioni prive di intese con lo Stato.

2. LE FORME DI RICONOSCIMENTO

- ✓ **Riconoscimento per antico possesso di stato:** allorché l'ente vanta un riconoscimento che risale a prima della formazione dello Stato unitario, alla condizione che non sia mai venuto meno. Il Ministro dell'Interno rilascia l'attestato ai fini dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
- ✓ **Riconoscimento per legge:** qui rientrano quegli enti che per il loro ruolo ed importanza rendono inutile l'ordinario riconoscimento (esempio ne sono la CEI – Conferenza Episcopale Italiana; le Comunità Ebraiche, l'Unione delle Comunità). Inoltre tale procedimento si adotta per quegli enti che rappresentano organizzazioni delle confessioni religiose, dove il riconoscimento avviene attraverso la legge di approvazione delle Intese stipulate con lo Stato (esempio: Enti Chiesa Avventista).

✓ **Riconoscimento per decreto ministeriale:** sul modello della L. 222/1985 che regola il riconoscimento degli enti appartenenti alla Chiesa cattolica, si è creata l'intera disciplina del riconoscimento degli enti confessionali appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica, contenuta di volta in volta nelle diverse e relative Intese. Il riconoscimento per decreto può avvenire attraverso due strade:

- *procedimento ordinario:* conferito mediante decreto del Ministro dell'Interno agli enti della Chiesa cattolica, dopo istruttoria ed eventuale parere del Consiglio di Stato, tenendo presente che
 - ❖ per gli enti confessionali relativi a confessioni munite di Intesa, per quelle prima del 1991 avveniva tramite decreto del Presidente della Repubblica, dopo tale data avviene con decreto del Ministro dell'Interno, previo parere del Consiglio di Stato. Allo stato attuale può essere concesso in tale modo sebbene tale procedura sia prevista solo per le Intese stipulate nel 2007 e non ancora approvate
 - ❖ per gli enti sprovvisti di Intesa con lo Stato italiano, si applica la disciplina ex art. 2 L. 1159/1929 e ex art. 10 R.D. 289/1930 che prevede il riconoscimento di *ente morale* mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni e udito il Consiglio dei Ministri (ma non quello di Stato)
- *procedimento abbreviato:* in questo caso l'autorità governativa si limita a verificare la regolarità e la legittimità degli atti delle autorità confessionali. Tali enti acquistano personalità giuridica civile mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministro dell'Interno che ha conferito loro la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

3. IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA: ELEMENTI ESSENZIALI

I requisiti per ottenere tale riconoscimento, ai sensi della L. 222/1985, sono:

- ✓ costituzione o approvazione dell'ente da parte della competente autorità ecclesiastica (cfr art 1)

- ✓ sede in Italia (art. 1)
- ✓ presentazione della domanda di riconoscimento da parte di chi rappresenta l'ente secondo le disposizioni del diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente o direttamente da parte di questa (art. 3)
- ✓ il fine di religione o di culto (art. 1) [requisito considerato costitutivo ed essenziale]. Tale fine è accertato di volta in volta, anche se esistono casi in cui è presunto, come nei casi di enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (diocesi e parrocchie) e degli istituti religiosi e seminari. Nel caso la qualifica non sia presunta, occorre procedere nella valutazione caso per caso, con riferimento alla concreta attività dell'ente, con il criterio dell'*oggettività* ed *effettività*. Spesso accade che alcuni enti ecclesiastici svolgano attività di natura assistenziale, istruzione, commerciale, a volte anche in forma imprenditoriale: in questo caso si riconosce la forma di attività economica anche in mancanza di scopo di lucro, in funzione del principio di economicità di gestione funzionalmente diretta all'equilibrio tra entrate ed uscite. Tali attività devono essere, tuttavia, strumentali al fine di culto o di religione dell'ente stesso, ed occorre tenere una distinta contabilità di bilancio regolare con appositi organismi di controllo. Se l'ente persegue pluralità di fini si ricorrerà al criterio dell'attività prevalente, tenendo quindi conto di quelle effettivamente svolte.
- ✓ requisiti specifici richiesti per determinate categorie di enti: richiesti per il riconoscimento civile di determinate categorie di enti espressamente individuati dalla L. 222/1985; per cui avremo:
 - per gli istituti e le società di vita apostolica si richiede la sede principale sia in Italia, mentre per le loro "province" italiane è necessario che l'attività sia limitata al territorio dello Stato o ai territori della missione (art. 7); tali enti e "case" devono essere rappresentati giuridicamente e di fatto da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia
 - per gli istituti di diritto diocesano occorre l'assenso della Santa Sede e la sussistenza delle garanzie di stabilità (art. 8)ù

- per le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli è necessario l'assenso della Santa Sede, ma non devono avere il carattere locale (art. 9)
- per le chiese il riconoscimento è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico e purché siano munite dei sufficienti mezzi per la manutenzione e l'officiatura (art. 11)
- per le fondazioni di culto occorre la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la conformità alle esigenze religiose della popolazione (art. 12)

NB = circa la disciplina dettata dalle Intese con le confessioni diverse dalla cattolica, occorre come requisito specifico quello in base a cui l'ente non può essere riconosciuto se non rappresentato da un cittadino italiano domiciliato in Italia.

Quindi: il riconoscimento degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si fonda sulla contemporanea e necessaria coesistenza di elementi soggettivi (collegamento organico dell'ente con la confessione di riferimento, dato dalla necessità della costituzione e dall'approvazione da parte della competente autorità ecclesiastica) e di elementi oggettivi (specifici fini ed attività svolte).

4. IL DIVIETO DI RICHIEDERE ULTERIORI REQUISITI

Subito dopo la L. 222/1985 il Consiglio di Stato aveva affermato un indirizzo volto a richiedere agli enti, per il riconoscimento civile, oltre ai requisiti già previsti quelli richiesti dal c.c. per il riconoscimento di tutte le persone giuridiche private. In particolare si voleva verificare la sussistenza per gli enti ecclesiastici di determinati presupposti civilistici quali:

- formazione di uno statuto
- redazione dello statuto mediante atto pubblico
- esistenza di un patrimonio sufficiente per il perseguimento degli scopi statuari
- previsione nello statuto di controlli e organi contabili.

Ciò venne più volte contestato dalla CEI in quanto tale prassi interpretativa accentuava la discrezionalità della pubblica amministrazione in materia di riconoscimenti degli organi ecclesiastici. La questione si è risolta con l'introduzione di una intesa tecnica interpretativa predisposta da un'apposita Commissione paritetica. Tale commissione ha affermato che la

procedura per il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, così come da Legge 222/1985, presenta caratteri di specificità rispetto a quella dettata dal c.c. in materia di riconoscimento di persone giuridiche, per cui al fine del riconoscimento sarà sufficiente la valutazione degli elementi prescritti, ricavabili dalla documentazione presentata dall'autorità ecclesiastica, restando quindi esclusa la richiesta di ulteriori requisiti o documenti.

5. IL RICONOSCIMENTO DEGLI ENTI E ATTIVITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici da parte della P.A. è atto dovuto o discrezionale? Verso la discrezionalità sembra propendere la Relazione del 1984 elaborata dalla commissione Paritetica per il Parlamento in materia di riforma degli enti. Il tutto si tradurrebbe nel puro accertamento da parte della P.A. dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'ente stesso, ed in particolare modo nella valutazione discrezionale della sussistenza del carattere e del fine di religione o culto e degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

6. I CONTROLLI CANONICI E CONFENSIONALI

Secondo l'art. 7, n. 5, Legge 121/1985, l'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Tuttavia tali acquisti sono sotto il controllo previsto dalla legge per gli acquisti di beni da parte delle persone giuridiche. Da ricordare che i controlli canonici tendono automaticamente ad acquisire rilevanza civile mediante un rinvio formale (vedi Cass., S.U., 66918/1983).

Circa la concreta individuazione dei controlli canonici occorre distinguere tra:

- ✓ ***quelli direttamente disposti dal codex iuris canonici***: e sono gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione e le alienazioni, e per i quali oltre la volontà delle parti debitamente manifestata dai competenti organi deliberativi e dal rappresentante dell'ente, necessitano di specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità ecclesiastica
- ✓ ***controlli per la cui concreta determinazione, generalmente legata al superamento di specifici importi economici, il c.j.c. rinvia al diritto particolare.***

Disposizioni particolari sono disposte dal c.j.c. circa l'accettazione di liberalità gravate da oneri o condizioni e per la locazione di immobili. Dato che tali atti concorrono nel delineare la validità degli effetti civili dei negozi aventi per oggetto i beni degli enti ecclesiastici si prevede per questi un peculiare regime di pubblicità secondo il quale la CEI comunica al Ministero dell'Interno le deliberazioni adottate in attuazione dei canoni entro trenta giorni dalla loro promulgazione; comunica inoltre il limite di valore stabilito dalla Santa Sede.

Regole analoghe di tutela dell'autonomia sono previste anche nelle Intese stipulate con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

7. L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE

È fatto obbligo agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di iscriversi nel registro delle persone giuridiche al fine di tutelare i terzi che stringono negozi giuridici con i medesimi (art. 5 L. 222/1985). A tal fine per gli enti ecclesiastici valgono le stesse norme in materia di registrazione dettate per le persone giuridiche private. L'art. 18 della stessa legge prevede che per l'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposti ai terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di sorveglianza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice canonico o dal registro delle persone giuridiche. Anche per una buona parte degli enti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica sussiste l'onere di iscrizione da cui devono risultare le specifiche norme di funzionamento ed i poteri degli organi rappresentativi.

8. MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Ogni mutamento sostanziale nei fini, nella destinazione dei beni o nella struttura organizzativa, deve essere oggetto di un decreto del Ministro dell'Interno, per la cui efficacia e validità è previsto l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. La domanda di modifica deve contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno resa necessaria. Alla pubblica amministrazione competente rimane una certa discrezionalità nel valutare la domanda stessa, con facoltà di consultare sempre il Consiglio di Stato.

Circa i provvedimenti di estinzione si possono fondare su due motivazioni:

- ✓ ***revoca del riconoscimento civile adottata d'ufficio da parte dell'autorità statale:***
qualora l'ente viene a perdere i requisiti prescritti per il riconoscimento dell'ente. Tale revoca è disposta mediante decreto del Ministro dell'Interno, udito eventualmente il Consiglio di Stato, ed è soggetta all'iscrizione nel registro. Dato che questa è di iniziativa governativa, è necessario sentire il parere dell'autorità ecclesiastica competente;
- ✓ ***provvedimento di estinzione o soppressione dell'ente da parte dell'autorità ecclesiastica:*** in base all'art. 20 L. 222/1985 ha efficacia civile, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, il provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, che sopprime l'ente o ne dichiara l'estinzione. L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministero degli Interni che con proprio decreto dispone sia l'iscrizione nel registro che la devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Analoghe disposizioni sono poste a carico degli enti confessionali facenti capo a confessioni diverse da quella cattolica.

Si discute circa la ***assoggettabilità al fallimento dell'ente ecclesiastico imprenditore:*** si potrebbe ipotizzare in tale caso che la sostituzione degli organi di gestione ed amministrazione fallimentari a quelli ordinari potrebbe essere letta come un'ingerenza statale nell'organizzazione e attività delle Chiese, tranne il caso in cui tale attività commerciale non sia riferibile ad un diverso ed autonomo centro d'imputazione.

9. IL REGIME TRIBUTARIO

Da sempre l'ordinamento statale ha accordato agli enti confessionali un regime tributario di favore, teso a ricondurre la disciplina fiscale in materia di enti ecclesiastici nell'ambito del sistema fiscale di favore accordato agli enti non commerciali (una volta), ora agli enti "no profit".

L'art. 3 Accordo di Villa Madama dispone che ai fini fiscali gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, così come le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Per le attività diverse da quella di culto e di religione, svolte da enti ecclesiastici, esse sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e quindi al regime tributario previsto per tali attività, dove si devono considerare quelle di assistenza e beneficenza, istruzione ed educazione, cultura e le attività commerciali o a scopo di lucro.

Quindi l'ente ecclesiastico gode di un regime fiscale privilegiato solo per quelle attività rientranti nei fini di culto e di religione.

Regole analoghe sono previste per tutte le altre Intese.

Tra le più importanti agevolazioni fiscali si possono ricordare:

- ✓ ***imposta sul reddito delle società (IRES)***: dal 2003 ha sostituito l'IRPEG. L'equiparazione del fine di religione e di culto ai fini di beneficenza ed istruzione comporta la riduzione del 50% dell'imposta per gli enti ecclesiastici riconosciuti civilmente. In alcune norme pattizie si tende ad includere in tale agevolazione quegli enti confessionali non riconosciuti come persone giuridiche, mentre sono escluse le attività commerciali svolte dagli enti ecclesiastici stessi
- ✓ ***imposta sul valore aggiunto (IVA)***: se in genere non sono sottoposti a tale regime in quanto l'attività commerciale non rientrerebbe tra le principali attività dell'ente, esistono tuttavia casi tale attività commerciale, per se esplicitate nell'ambito dei propri fini istituzionali, costituiscono attività commerciale che non può essere soggetta ad agevolazioni fiscali (esempio: pubblicazione e commercializzazione di opere a stampa)
- ✓ ***imposta comunale sugli immobili (ICI)***: secondo la disciplina del D. Lgs. 504/1992 sono esenti dall'imposta i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze (casa canonica anche se il parroco non vi risiede; tutti gli immobili destinati ad attività di oratorio, il palazzo vescovile). Altre esenzioni riguardano i fabbricati della Santa Sede individuati nel Trattato Lateranense e gli immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, di religione o di culto.

10. GLI ENTI ECCLESIASTICI ED IL TERZO SETTORE

Nell'ottica del welfare society e del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, co. 4 Cost) alcune specifiche attività diverse da quelle di religione e di culto esercitate dagli enti ecclesiastici, sono in grado di poter assurgere ad un autonomo regime di tutela e di agevolazione nell'ambito dell'ampia normativa di favore concessa nei confronti del terzo settore.

- ✓ In tale ottica si inseriscono gli interventi legislativi volti a trasformare le “opere pie” in Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di natura pubblicistica. A tali enti è riconosciuta con legge quadro 328/2000 una specifica e peculiare tutela
- ✓ Per la L. 206/2003, lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nelle comunità locali, mediante attività di oratorio o simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti di altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese. Importante ricordare che l'oratorio non costituisce un soggetto giuridico autonomo, ma si sostanzia in un'attività esercitata dall'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, non rientrante in quella di culto o di religione.
- ✓ Nel D.Lgs 460/1997 in materia di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si garantisce uno specifico regime fiscale di favore nei confronti delle cosiddette organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Tale agevolazione è concordata solo a patto che si svolgano attività sociali direttamente connesse al perseguimento della solidarietà sociale, che si vengono a strutturare su base democratica, e dove sia previsto un esplicito divieto di distribuzione degli utili.

Circa gli enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, tale D.Lgs dispone delle norme di accordo capaci di far rientrare quest'ultima categoria di enti nella disciplina delle ONLUS. Tutti tali enti sono comunque tenuti a tenere una scrittura contabile separata per quelle attività proprie delle ONLUS ed esulanti da quelle di religione e di culto.

- ✓ Secondo l'art. 1, co 3 D.Lgs 155/2006, agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese, si applica la disciplina dell'impresa sociale, ma limitatamente allo svolgimento delle attività che presentino il carattere della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale e a condizione che per tali attività adottino un regolamento in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto. Anche per tale disciplina gli enti ecclesiastici godono di una normativa speciale.

11. FORME PARTICOLARI DI ENTI ECCLESIASTICI FACENTI CAPO ALLA CHIESA CATTOLICA

- ✓ **La Conferenza Episcopale Italiana (CEI).** È persona giuridica pubblica con sede a Roma di cui sono membri di diritto gli Arcivescovi e Vescovi delle Diocesi e delle altre Chiese particolari italiane, i Vescovi coadiutori e ausiliari, i Vescovi titolari che hanno ricevuto uno speciale ufficio stabile a carattere nazionale dalla Santa Sede o dalla stessa CEI (esempio è l'ordinario militare).

La nomina del Presidente della CEI spetta al Santo Padre (contrariamente per quanto riguarda tutte le altre conferenze episcopali nazionali).

Tra le funzioni principali:

- promuovere gli studi in relazione a specifiche problematiche coinvolgenti la vita della Chiesa in Italia
- dare orientamenti in campo dottrinale e pastorale
- mantenere rapporti con le istituzioni dello Stato italiano

Ai sensi dell'art. 12 L. 222/1985, acquista personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, e secondo gli accordi di Villa Madama assume il compito di realizzare pienamente tale Accordo nel caso in cui per l'attuazione di talune norme sia richiesto l'intervento di successive intese tra autorità governativa e CEI stessa.

- ✓ **Diocesi e parrocchie.** Ai sensi dell'art. 2 L. 121/1985, la Chiesa cattolica è pienamente libera di organizzarsi e di determinare liberamente le circoscrizioni delle diocesi e parrocchie. Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro degli Interni che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Con provvedimento del vescovo diocesano, i beni facenti parte della dote redditizia dei benefici sono attribuiti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero; gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio sono assegnati a diocesi, parrocchie, capitoli non soppressi.

- ✓ **I capitoli.** I capitoli cattedrali o collegiali fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa e sono riconosciuti come persone giuridiche. Con la L. 222/1985 si è stabilito che dal 1° gennaio 1985 su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali quando non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.
- ✓ **Le fondazioni di culto.** Sono enti che si fondano su una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto e che possono ottenere il riconoscimento civile se dimostrano di avere la sufficienza dei mezzi per raggiungere il fine e la conformità alle esigenze religiose della popolazione. Il secondo requisito implica per l'accertamento da parte dell'autorità amministrativa l'esame di diversi elementi: rapporto tra fine che si vuole realizzare e i concreti bisogni dei fedeli per la quale la fondazione nasce; il rapporto tra mezzi disponibili e popolazione; eventuale presenza nel territorio di altre fondazioni che perseguono lo stesso fine.
- ✓ **Le chiese.** Possono essere riconosciute come enti ecclesiastici purchè in possesso di tre requisiti: aperte al culto pubblico; provviste di mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura; non annesse ad altro ente ecclesiastico (art. 11 L. 222/1985)

- ✓ **I santuari.** Sono chiese che si differenziano per il fatto di essere oggetto di una particolare devozione, oggetto di pellegrinaggi, per le immagini o reliquie che all'interno si conservano. Vengono così a soddisfare un'esigenza di culto diversa da quella ordinaria. Circa il riconoscimento della personalità giuridica ai nuovi santuari si ritiene che essi debbano essere ricondotti fra gli enti il cui fine di religione o di culto sia presunto dall'ordinamento canonico, senza quindi che occorra un atto costitutivo creato nelle forme proprie del diritto dello Stato.
- ✓ **Le fabbricerie.** Con tale termine si definisce oltre che la "*fabrica ecclesiae*" (massa patrimoniale destinata all'officiatura e alla manutenzione dell'edificio di culto) anche i "*consilium fabricae*", cioè il consiglio composto da laici ed ecclesiastici che amministrano la massa patrimoniale. Se parte della dottrina ha contestato la qualifica di ente ecclesiastico alle fabbricerie, in quanto spesso non sono titolari di personalità giuridica e spesso subiscono pesanti poteri di controllo e di nomina da parte dei consiglieri delle autorità civili, l'art. 72 L.222/1985 ha disposto che quelle già esistenti continuino ad essere qualificate come tali.
- ✓ **Le associazioni religiose.** Si devono distinguere:
 - **istituti religiosi** (cann 607-709 c.j.c.), cioè associazioni alle quali i soci aderiscono pronunciando voti pubblici (temporanei, ma rinnovabili, o perpetui) che impegnano a condurre una vita fraterna comune, diretta a rendere pubblica testimonianza a Cristo e alla Chiesa ed implicante una separazione dal mondo, secondo la natura propria dell'associazione
 - **istituti secolari** (cann 710-730 c.j.c.) che non implicano per i consociati una separazione dal resto della società, essendo costituiti da fedeli, laici o chierici, che dopo l'adesione all'istituto continuano a vivere nella società la propria vocazione alla carità. Possono vivere in famiglia, per conto proprio o in comunità fraterne
 - **società di vita apostolica** (cann 731-746 c.j.c.) dove l'adesione dei soci avviene senza la pronuncia dei voti ma, solo quando lo prevede lo statuto, l'assunzione dei "*consilia evangelica*". L'adesione comporta la vita comune

dei soci, diretta alla perfezione della carità, in funzione di quanto prescrivono le specifiche costituzioni.

Se nel periodo liberale il legislatore aveva mostrato un atteggiamento ostile verso tali associazioni, con il Concordato del 1929 si era ripristinata la possibilità del riconoscimento giuridico civile. Unica clausola che tali enti fossero di diritto pontificio. Tali principi sono stati confermati dall'art. 7 L. 222/1985 per gli istituti religiosi e le società di vita apostolica.

Circa il riconoscimento delle Case generalizie e delle Procure degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica non occorre che il rappresentante sia cittadino italiano. Tali istituti hanno un vero e proprio diritto al riconoscimento e l'autorità governativa è solo chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti.

Le provincie italiane di istituti religiosi o di società di vita apostolica possono essere riconosciute solo se la loro attività è limitata al territorio dello Stato o territori di missione.

Il riconoscimento della personalità giuridica civile spetta anche agli istituti secolari che sono istituti di vita consacrata, sempre nel rispetto dei requisiti dell'art. 7 L. 222/1985. Possono essere civilmente riconosciuti anche gli istituti religiosi di diritto diocesano (art 8 L. 222/1985) ma solo con l'assenso della Santa Sede e sempre che ne sussistano le garanzie di stabilità.

- ✓ **Le confraternite.** Sono la più antica espressione dell'associazionismo laicale ed hanno assunto nel tempo le più disparate finalità di culto e beneficenza. L'art. 71 L. 222/1985 stabilisce che le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuino ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto concerne l'attività di culto. Si pone poi una distinzione tra confraternite esistenti prima del 7 giugno 1929 e quelle sorte dopo tale data, stabilendo che per le prime, se il decreto di accertamento dello scopo prevalente o esclusivo di culto non sia stato ancora emanato, continuino ad essere regolate dalle leggi dello Stato.
- ✓ **Gli istituti religiosi per il sostentamento del clero.** Ai sensi dell'art. 24 L. 222/1985, tali istituti hanno il compito di assicurare, nella misura periodicamente

determinata dalla CEI, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi.